

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **«LA CHIOCCIOLA»**

#### **TERRE DI PEDEMONTE**

#### **A. COSTITUZIONE**

##### **Art.1 Nome, sede, durata**

- 1.1 Sotto il nome "La Chiocciola" è costituita un'associazione neutra, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro giusta gli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e del presente statuto.
- 1.2 La sua sede è nel comune di Terre di Pedemonte presso la struttura "La Chiocciola".
- 1.3 La sua durata è indeterminata.

##### **Art. 2 Scopi**

- a. L'Associazione ha lo scopo di garantire la gestione delle attività de "la Chiocciola" seguendo gli obiettivi pedagogici che essa definisce.
- b. Offrire una struttura e delle attività di accoglienza per la prima infanzia.
- c. Sostenere i genitori nel loro ruolo educativo.
- d. Promuovere delle occasioni d'incontro tra le famiglie del comune, agevolando l'integrazione sociale e lo scambio tra pari.
- e. Organizzare gite/feste/attività/conferenze/corsi durante l'anno civico rivolte alle famiglie (genitori e figli).
- f. Coinvolgere attivamente i genitori nella progettazione, organizzazione e nello svolgimento delle attività proposte.
- g. Condurre i bambini a esplorare l'ambiente e il territorio circostante.
- h. Incentivare gli scambi intergenerazionali.

## **Art. 3 Membri**

### **3.1 Ammissioni**

- a. **MEMBRI ATTIVI.** Sono ammessi come membri attivi, ogni persona fisica con interesse nell'ambito della prima infanzia che presenta al Comitato una richiesta scritta di adesione e pagando la tassa annuale.
- b. **MEMBRISOSTENITORI.** Sono considerati membri sostenitori tutti i genitori dei bambini iscritti ad una attività offerta dall'Associazione e tutte le persone interessate agli scopi dell'Associazione. I membri sostenitori possono partecipare alle assemblee con diritto d'opinione ma senza diritto di voto.

### **3.2 Dimissioni**

Un membro può dimissionare unicamente al termine di un periodo amministrativo e vanno comunicate al Comitato per scritto. Il Comitato radia i membri che non hanno proceduto al pagamento della quota annuale dopo un richiamo.

### **3.3 Esclusioni**

L'assemblea, su proposta del Comitato, può escludere un membro per gravi motivi, segnatamente se lede gravemente gli interessi dell'Associazione.

## **Art. 4 Risorse**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a. Dai contributi delle quote annuali dei membri.
- b. Dalle rette versate dagli utenti del pre-asilo "La Chiocciola".
- c. Dai contributi o sussidi in denaro o in natura di enti pubblici.
- d. Da proventi da manifestazioni proposte dall'associazione.
- e. Da donazioni, lasciti e contributi volontari.

## **Art. 5 Responsabilità limitata**

L'associazione risponde dei propri impegni finanziari unicamente mediante i mezzi di cui all'Art.4. I membri sono esonerati da ogni responsabilità personale per gli impegni dell'Associazione.

## **B. ORGANIZZAZIONE**

### **Art.6 Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea dei membri.
- b. Comitato.
- c. Ufficio di coordinamento.
- d. Ufficio di revisione.

### **Art.7 Assemblea generale**

- a. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.
- b. Il Comitato convoca l'Assemblea generale ordinaria una volta all'anno con il preavviso di almeno 20 giorni.
- c. Il Comitato può convocare un'assemblea generale straordinaria con il preavviso di almeno 20 giorni su domanda di almeno  $\frac{1}{3}$  dei membri attivi.
- d. Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri attivi presenti. In caso di parità di voti quello del presidente del giorno è decisivo.
- e. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno  $\frac{1}{3}$  dei membri attivi presenti si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

### **Art. 8 Competenze dell'assemblea generale**

- a. Elegge un membro attivo a presidente del giorno e approva l'ordine del giorno
- b. Approva il verbale dell'Assemblea precedente, la contabilità e il bilancio sullo stato patrimoniale.
- c. Elegge i membri del Comitato.
- d. Nomina i revisori dei conti.
- e. Approva la quota annuale dei membri.

- f. Decide sull'eventuale proposta di adesione di una persona a membro attivo.
- g. Decide l'eventuale esclusione di un membro.
- h. Approva gli statuti e le loro modifiche.
- i. Decide lo scioglimento dell'Associazione.
- j. Delibera in merito a proposte del Comitato o dei soci che figurano all'ordine del giorno.

#### **Art.9 Compiti dell'Assemblea generale ordinaria**

L'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria deve necessariamente includere:

- a. Presentazione del rapporto annuale del Comitato.
- b. Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'Associazione.
- c. Approvazione della contabilità e del bilancio sullo stato patrimoniale.
- d. L'elezione del Comitato.
- e. Eventuali proposte del Comitato.

#### **Art.10 Il Comitato**

- 10.1 Il Comitato è composta da 3 a 7 membri che rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
- 10.2 Il Comitato rappresenta l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea generale.
- 10.3 Il Comitato si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta dell'Ufficio di coordinamento.
- 10.4 Le decisioni sono prese dalla maggioranza assoluta e in presenza di almeno la metà dei membri del Comitato.

#### **Art.11 Compiti del Comitato**

- a. Promuove gli scopi dell'Associazione.
- b. Rappresenta l'Associazione di fronte agli enti pubblici.
- c. Prepara l'assemblea generale, la convoca e la dirige.
- d. Nominai membri dell'Ufficio di coordinamento.

- e. Garantisce l'applicazione dei presenti statuti.
- f. Statuisce e se il caso riporta all'assemblea le richieste di adesione a membro attivo.
- g. Propone all'assemblea tutte le decisioni che ritiene opportune.
- h. Inoltre:
  - in collaborazione con l'Ufficio di coordinamento assume il personale della struttura,
  - si occupa dei problemi relativi all'ammissione dei bambini,
  - elabora e controlla l'osservanza del regolamento interno,
  - può invitare i membri dell'Associazione a partecipare alle sue sedute.
- i. In collaborazione con l'Ufficio di coordinamento elabora i conti preventivi e consuntivi e gestisce il Patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 12 Ufficio di coordinamento**

L'Ufficio di coordinamento può essere composto da una o più persone e assolve i seguenti compiti:

- a. Dirige e coordina le attività, i servizi e la gestione corrente dell'Associazione;
- b. Esegue le decisioni del Comitato;
- c. Garantisce il segretariato del Comitato;
- d. In collaborazione con il Comitato è responsabile della gestione dei movimenti finanziari;
- e. Collabora con il Comitato nella pianificazione, impostazione ed esecuzione dei progetti e attività straordinarie;
- f. In collaborazione con il Comitato nomina ed è responsabile del personale alle dipendenze dell'Associazione;
- g. Organizza e dirige la formazione continua dei dipendenti dell'Associazione;

L'Ufficio di coordinamento si organizza al suo interno e uno o più rappresentanti dell'Ufficio di coordinamento presenziano alle riunioni del Comitato con voce consultiva.

### Art.13 Firma

L'Associazione si impegna verso terzi con la firma collettiva a due dei seguenti rappresentanti:

- Un membro del Comitato designato
- Un rappresentante dell'Ufficio di coordinamento, in sua sostituzione una persona designata dal Comitato;

Il Comitato può però designare i soci autorizzati a firmare e la modalità di firma

### Art.14 Ufficio di revisione

La revisione dei conti viene effettuata unicamente su richiesta di un membro attivo. In tal caso l'Assemblea generale elegge i due revisori dei conti che controllano la gestione finanziaria dell'Associazione e ne fanno rapporto scritto a tutti i membri. I revisori non possono fare parte del Comitato.

### Art.15 Modifica degli statuti

Per la modifica degli statuti dell'Associazione è richiesto la presenza all'Assemblea di almeno  $\frac{2}{3}$  dei membri attivi ed è necessario il consenso di almeno  $\frac{2}{3}$  dei membri attivi presenti.

Se non è raggiunto il quorum, verrà convocata una seconda assemblea, in questo caso le decisioni verranno prese con la maggioranza di  $\frac{2}{3}$  dei membri presenti aventi il diritto di voto.

### Art.16 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Comitato con preavviso di almeno 30 giorni. È richiesta la maggioranza di  $\frac{2}{3}$  dei votanti.

### Art.17 Liquidazione dell'attivo

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità e al beneficio dell'esenzione fiscale.

### Art.18 Disposizioni legali

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile svizzero.

5.2.2019  
\_\_\_\_\_  
(Data)

  
\_\_\_\_\_  
(Firma membro del Comitato)

  
\_\_\_\_\_  
(Firma rappresentante dell' Ufficio di coordinamento).